

**MODALITÀ ATTUATIVE DI INTERVENTO PER IL RILEVAMENTO
PRECOCE E L'ERADICAZIONE RAPIDA DELLO SCOIATTOLO GRIGIO
(*SCIURUS CAROLINENSIS*) IN EMILIA-ROMAGNA**

1. PREMESSA

A seguito della prima segnalazione in Emilia-Romagna della presenza dello Scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), nelle more dell'approvazione di un Piano di controllo ed eradicazione di nuovi individui o nuclei di Scoiattolo grigio sul territorio regionale, ai sensi degli artt. 2 e 19 della L. n. 157/1992 e dell'art. 16 L.R. n. 8/1994, vi è la necessità di attuare tempestivamente quanto previsto dal Reg. UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal D.lgs n. 230/2017, definendo modalità di intervento per il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida dell'alloctono.

Lo scoiattolo grigio è, infatti, una specie inclusa nel primo elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ai sensi del Regolamento di esecuzione UE n. 2016/1141 adottato il 13 luglio 2016 e collegato al Regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

L'art. 18 del D. Lgs. n. 230/2017, inoltre, prevede un sistema di sorveglianza in grado di assicurare il monitoraggio del territorio al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Il monitoraggio è condotto, con il supporto tecnico di ISPRA, dalle Regioni al fine di rilevare, tra l'altro, la presenza o l'imminente rischio di introduzione di esemplari di specie esotiche invasive nonché di vettori tramite i quali gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotti e si diffondono, nonché di individuare le misure più opportune di eradicazione rapida e verificarne l'efficacia. Tali misure di eradicazione sono disposte dal Ministero della transizione ecologica ai sensi del comma 2 dell'art. 19 dello stesso decreto legislativo, mentre il comma 3 dell'art. 19, prevede che le Regioni le applichino, assicurando l'eliminazione completa e permanente della specie. Tali misure sono considerate, dallo stesso Decreto, connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attuale areale di distribuzione dello Scoiattolo grigio in Italia e le segnalazioni disponibili evidenziano il rischio di un imminente ingresso della specie sul territorio regionale e la possibilità che la stessa possa espandersi lungo l'asta fluviale del Po, con la conseguente prevedibile colonizzazione, in breve tempo, dell'intero territorio emiliano-romagnolo. Considerato l'obbligo di rilevamento precoce ed eradicazione rapida di cui al Reg. UE n. 1143/2014, in caso di individuazione di individui o di nuclei di Scoiattolo grigio sul territorio regionale, nelle more delle disposizioni del Ministero di cui all'art. 19 comma 2 del citato decreto legislativo, è prioritario prevedere ed attivare una risposta rapida, con la rimozione degli animali in modo da evitare l'insediarsi di nuove popolazioni.

Il presente documento è, inoltre, redatto avendo come riferimenti:

- la bozza del Piano nazionale di gestione dello Scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), versione novembre 2020, redatto dall'Università degli Studi di Torino e dall'ISPRA;
- le Linee guida per il controllo dello Scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*) in Italia, di Genovesi e Bertolino (Quaderni di Conservazione Natura n. 4, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica);
- Nuclei di scoiattoli alloctoni: dal rilevamento alla gestione. Documento elaborato dall'Alien Squirrel Emergency Team (ASET), Progetto LIFE U-SAVEREDS, Azione F.3, redatto da ISPRA.

È importante sottolineare come la specie possa produrre importanti impatti negativi, sia sugli ecosistemi colonizzati sia sulle attività antropiche. In particolare, il già citato Piano di gestione individua i seguenti impatti:

- sulla vegetazione, in particolare delle aree boscate, in conseguenza delle attività di scortecciamento degli alberi, che pertanto risulterebbero maggiormente suscettibili di attacco da parte di malattie e parassiti;

- sulle produzioni agricole, in particolare i nocioleti, di cui consuma le nocciole prima della loro completa maturazione e fino ad esaurimento della disponibilità (dopo circa 4 mesi) provvedendo nel frattempo a sottrarre una quota significativa di semi che immagazzina nel terreno o in cavità negli alberi per un uso successivo nei mesi tardo autunnali e invernali quando le risorse alimentari scarseggiano;
- su altre specie, in particolare sullo scoiattolo comune (*Sciurus vulgaris*), la specie endemica europea, di cui determina l'estinzione delle popolazioni locali grazie ad una maggior efficienza nello sfruttamento delle risorse trofiche ed in alcuni casi anche mediante meccanismi parassitologici. Lo scoiattolo grigio può anche predare uova e nidiacei di uccelli e competere con specie forestali autoctone per l'uso di cavità arboree.

2. TERRITORIO INTERESSATO E VALIDITÀ

Le aree di intervento potranno essere tutte quelle nelle quali si rilevi la presenza dell'alloctono a seguito di segnalazioni certe e verificate da tecnici esperti; al momento, le zone limitrofe ai potenziali punti di ingresso della specie nel territorio regionale rappresentano le principali aree di criticità:

- al confine con le provincie di Lodi e Cremona, Regione Lombardia;
- al confine con la provincia di Rovigo, con particolare riferimento all'area del Delta del Po, Regione Veneto. Nel caso in cui l'area di intervento ricada all'interno dei confini del Parco Regionale del Delta del Po, l'Ente gestore agirà in piena autonomia, condividendo e aggiornando la Regione sui risultati ottenuti.

3. MONITORAGGIO E MODALITÀ DI INTERVENTO

Le modalità di intervento devono essere attivate anche a seguito di una sola segnalazione, verificata da tecnici esperti, di uno o più esemplari della specie.

Come prima attività, sarà avviato il **monitoraggio continuo** dell'area interessata da eventuali segnalazioni certe e delle zone limitrofe che possano fungere da corridoi di espansione della specie. Il monitoraggio sarà attuato secondo le metodiche individuate dal Piano di gestione della specie, anche successivamente al termine delle attività di controllo ed eradicazione per almeno sei mesi, oltre alla continua raccolta di osservazioni occasionali. In particolare, il monitoraggio sarà realizzato attraverso:

- Utilizzo di n. 3 foto-trappole, attorno al punto iniziale di rilevamento, distanziate di circa 100 m e provviste di esche alimentari (noci e nocciole) che verranno mantenute in loco, alimentate e controllate con frequenza settimanale, per tutto il periodo di intervento.
- Raccolta, verifica e registrazione di osservazioni occasionali georeferenziate.

Dopo i primi 10 giorni di monitoraggio, individuata l'area di maggior presenza della specie, saranno attivate le **modalità di intervento** contemplate dal Piano nazionale di gestione già citato, privilegiando la cattura mediante gabbie-trappola e la successiva soppressione secondo il protocollo di cattura ed eutanasia previsto dal Piano medesimo.

Gli operatori collocheranno le apposite trappole di cattura, regolarmente rifornite di esca alimentare (noci e nocciole). Le trappole utilizzate saranno quelle realizzate in rete zincata elettrosaldata con meccanismo di chiusura per cattura, singole (es. Tomahawk, modello 201 o 202) o multiple, di dimensioni minime di circa 41 x 13 x 13 cm. Queste saranno disinnescate per circa 15 gg per abituare gli animali alla loro presenza. Successivamente, le trappole saranno attivate per cicli consecutivi,

indicativamente di 3-4 giorni alternati a periodi di pre-innesco, a seconda dei risultati delle catture. Le trappole dovranno essere controllate almeno due volte al giorno al fine di ridurre al minimo il tempo di permanenza in trappola degli animali. Potranno essere attivate anche giornalmente, tramite un sopralluogo al mattino presto, per essere poi disattivate in occasione del controllo serale. La squadra sarà composta da 1-2 operatori e dovrà essere dotata del materiale necessario alla manipolazione degli scoiattoli sul posto.

Gli scoiattoli grigi catturati saranno sottoposti a eutanasia in loco, attraverso l'utilizzo di CO₂, somministrata agli animali trasferiti in contenitori ermetici di plastica rigida di volume pari a 10 litri. La soppressione degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura.

Per ogni animale catturato sarà valutato il sesso, il peso, lo stato riproduttivo e la lunghezza del piede posteriore. Tali dati saranno riportati su apposite schede predisposte dalla Regione Emilia-Romagna. Salvo diverse indicazioni delle ASL competenti per territorio, vista l'ipotizzabile esiguità del numero degli esemplari abbattuti nei singoli interventi di controllo e le modeste dimensioni corporee, si potrà procedere allo smaltimento delle carcasse mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 centimetri, in un terreno adeguato ad evitare contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente. Esse potranno anche essere consegnate all'IZS territorialmente competente o a Istituti di ricerca o Musei interessati.

Altre specie eventualmente catturate saranno immediatamente liberate sul posto, annotando comunque le informazioni (circa la specie, la data, e la trappola), sulle schede di cattura.

In base al dettato dell'art. 19 della L. n. 157/1992 e dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, sono incaricati delle operazioni di controllo gli Ufficiali e gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale, nonché gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, oggi Carabinieri forestali, e i Corpi di Polizia Municipale muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Tali interventi devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna per l'attuazione dei quali si possono avvalere, inoltre, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna. A tal fine sarà necessario attivare tempestivamente corsi di formazione e relative sessioni d'esame; le modalità di abilitazione avverranno ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1104 del 18 luglio 2005. Gli operatori potranno essere affiancati da personale del Servizio territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente, con funzione di supporto e consulenza.

I soggetti non appartenenti ad amministrazioni pubbliche devono essere in possesso di una **assicurazione** a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o a cose nell'esercizio del controllo faunistico. Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo, gli incaricati dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle trappole nonché le eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale.

La Polizia provinciale e l'Ente di gestione dell'area protetta eventualmente interessata è tenuta a **comunicare** al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ed al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione, l'inizio dell'attività di cattura e a trasmettere mensilmente una rendicontazione relativa agli avvistamenti (con data e località georeferenziata) e ai risultati di cattura, completi delle apposite schede debitamente compilate. La Regione provvederà a trasmettere tali dati ad ISPRA ed al Ministero, ai sensi del comma 5 dell'art. 18 e per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 19 del D. Lgs n. 230/2017.